

Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 24-6619

Adozione di nuovi criteri per la rappresentanza delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di protezione ambientale all'interno del Comitato di gestione degli ATC e CA, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Piemonte n.1289 del 29.11.2017. Modifica D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i..

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che il TAR Piemonte con sentenza n. 1289 del 29/11/2017, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Federazione Italiana della Caccia (FIDC) avverso la DGR n. 35-3980 del 26/09/2016 “Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)” ha:

- annullato la suddetta deliberazione nella sola parte in cui, modificando il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii.”Criteri ed Indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, aveva previsto che:

“Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle Associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti.

Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti.”;

- previsto, in particolare, che “devono essere annullati anche gli atti di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione impugnati con i motivi aggiunti, ai fini di una riedizione di tali provvedimenti che tenga conto dei principi affermati nella presente sentenza”;

vista la D.G.R. n. 35-6141 del 15.12.2017 “*Disposizioni per il periodo transitorio e per ottemperare alla sentenza del TAR Piemonte 1289/2017 di parziale annullamento della DGR n. 35-3980 del 26.09.2016 con riferimento ai criteri di designazione, in seno ai Comitati di gestione degli ATC e CA piemontesi, dei rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii.*” con la quale, si è statuito:

- di stabilire che, in ottemperanza alla sentenza del TAR 1289 del 29 novembre 2017 ed al fine di garantire la prosecuzione dell'attività gestionale degli ATC e CA ed il regolare svolgimento dell'attività venatoria, il Presidente del Comitato di gestione uscente, svolga i compiti di Commissario per un periodo di quattro mesi, prorogabili per altri quattro mesi, con il mandato di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di gestione di cui all'art 7 della DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii. nonché la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo di cui all' art. 8 comma 2 e art. 9 della citata D.G.R.;

- di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro i termini di cui sopra, l'adozione dei nuovi criteri, in ottemperanza, alla suddetta sentenza, per la designazione, in seno ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi, dei rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e ss.mm.ii;

- di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

ritenuto necessario, pertanto, attivare nuovamente il procedimento di designazione e di nomina dei componenti dei medesimi Comitati sulla base di nuovi criteri di designazione in sostituzione di quelli annullati dalla citata sentenza del TAR Piemonte;

ritenuto, in particolare, necessario, apportare le modifiche al criterio della rappresentatività delle associazioni e delle organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di gestione al

fine di ottemperare ai rilievi espressi dal giudice amministrativo con la citata sentenza n. 1289 del 29/11/2017;

ritenuto, pertanto di modificare l'articolo 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

1). Il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è effettuata in base ai seguenti criteri:

- un rappresentante all'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) e b) con un numero di iscritti maggiore o uguale al 17% e minore del 51%
- due rappresentanti spettano all'associazione o organizzazione con un numero di iscritti maggiore o uguale al 51%.

I rimanenti rappresentanti sono assegnati alle associazioni o organizzazioni che, detratti gli iscritti rientranti nelle suddette fasce percentuali, hanno il maggior numero di resti.

Vanno escluse nella scelta dei rimanenti rappresentanti, le associazioni o organizzazioni che hanno già acquisito per diritto un numero di rappresentanti pari al 50% di quello previsto.

La rappresentanza delle Associazioni di cui al comma 1, lett. c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni con il maggior numero di iscritti.”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per quanto sopra premesso e considerato la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, in ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1289 del 29 novembre 2017 ed al fine di attivare nuovamente il procedimento di designazione e di nomina dei componenti dei Comitati di Gestione degli ATC e dei CA sulla base di nuovi criteri di designazione in sostituzione di quelli annullati dalla citata sentenza, l'articolo 3 dell'allegato alla DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 e successive modificazioni, concernente i criteri e gli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come segue:

1). Il quinto capoverso del comma 4 dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando il numero massimo dei componenti previsti, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è effettuata in base ai seguenti criteri:

- un rappresentante all'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) e b) con un numero di iscritti maggiore o uguale al 17% e minore del 51%
- due rappresentanti spettano all'associazione o organizzazione con un numero di iscritti maggiore o uguale al 51%.

I rimanenti rappresentanti sono assegnati alle associazioni o organizzazioni che, detratti gli iscritti rientranti nelle suddette fasce percentuali, hanno il maggior numero di resti.

Vanno escluse nella scelta dei rimanenti rappresentanti le associazioni o organizzazioni che hanno già acquisito per diritto un numero di rappresentanti pari al 50% di quello previsto.

La rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1, lett. c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni con il maggior numero di iscritti.”;

- di demandare, con successivo provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 35-6141 del 15.12.2017, al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attivazione delle procedure di nomina dei

componenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)